

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Redatto ed aggiornato ai sensi :

- L. n. 241/1990;
- dell'art. 328, comma 2, del T.U., d. lgs. n. 297 del 16 febbraio 1994;
- dell' art. 3 del d.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998;
- della direttiva del Ministro Fioroni n. 300 del 15.3.07;
- degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007;
- nota del M.I.U.R. prot. n. 3602/PO del 31 luglio 2008;
- L. n. 169 del 30 ottobre 2008;
- C.M. n. 100 dell'11/12/2008;
- d.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009;
- d.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010;
- C.M. n 20 del 4 marzo 2011;
- Normativa vigente.

ART. 1 - DOVERI DEGLI STUDENTI

- 1.1.** Lo studente è puntuale e assiduo alle lezioni e si assenta solo per seri e giustificati motivi, dei quali informa la scuola.
 - 1.2.** Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente e tiene in ordine gli oggetti personali; porta a scuola solo oggetti utili all'attività programmata di studio teorico e ne fa uso corretto.
 - 1.3.** Lo studente non turba e non causa alcun impedimento al normale andamento scolastico e ai servizi che la scuola eroga.
 - 1.4.** Lo studente usa un linguaggio corretto, evita le parole offensive e ogni aggressività.
 - 1.5.** Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale che chiedono per se stessi.
 - 1.6.** Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente nel quale studia e lavora; collabora a renderlo confortevole e accogliente come importante fattore di qualità della vita della scuola.
 - 1.7.** Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche in orario extracurricolare, secondo le procedure prescritte dai regolamenti specifici e le norme di sicurezza, in presenza di personale addetto.
 - 1.8.** Lo studente risarcisce i danni alle persone, risarcisce circa i danni arrecati agli arredi e alle attrezzature, anche in corso con altri, causati da un comportamento difforme da quanto previsto nei precedenti articoli.
 - 1.9.** Lo studente deve rispettare la libera espressione di idee e non attuare comportamenti che offendono la dignità delle persone.
 - 1.10.** Lo studente deve venire a scuola vestito in modo consono all'ambiente, evitando inutili esibizionismi.
 - 1.11.** È vietato introdurre nell'edificio scolastico, cortili e spazi esterni all'immobile compresi, oggetti o sostanze che possano mettere in pericolo la sicurezza e la salute propria e delle altre persone.
 - 1.12.** Lo studente è tenuto a riferire alla famiglia le comunicazioni della scuola e le comunicazioni della famiglia alla scuola.
 - 1.13.** Lo studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.
- (per quanto qui non espresso si rinvia all'allegato M e agli altri allegati del Regolamento di Istituto)

ART. 2 - CODICE DISCIPLINARE

2.1. Le sanzioni e i provvedimenti disciplinari si ispirano ai principi di gradualità (sanzione-mancanza commessa), proporzionalità e giustizia, hanno finalità educativa e "costruttiva" e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità individuale e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica,

nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

2.2. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue l'infrazione. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.

2.3. Gli interventi sanzionatori non concernono solo il comportamento dello studente a scuola, ma anche in luoghi diversi dalle aule scolastiche (viaggi d'istruzione, uscite didattiche, visite guidate e/o di indirizzo, spettacoli, stages, assemblee, conferenze, ecc.) e in ore anche extracurricolari.

2.4. La responsabilità disciplinare è personale, la sanzione è pubblica. Della sanzione viene data formale comunicazione allo studente e alla famiglia.

2.5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione verbale di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

2.6. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le sue ragioni. Nessuna sanzione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.

2.7. In caso di atti o di comportamenti che violano le norme del codice penale il dirigente scolastico, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa lo studente interessato, la famiglia e il consiglio di classe.

2.8. L'allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, prevede l'obbligo della frequenza, con l'indicazione di attività alternative di pubblica utilità, quali la collaborazione ai servizi interni della scuola, attività di volontariato o altre preventivate dal Consiglio di classe.

2.9. Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dell'anno scolastico.

2.10. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

2.11. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

2.12. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale per periodi non superiori ai quindici giorni previsto nel comma 2.9, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma precedente.

2.13. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 11, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

2.14. Le sanzioni disciplinari che comportano allontanamento dalla unità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

2.15. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

2.16. Il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri:

- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza;
- b) rilevanza dei criteri violati;
- c) grado del danno o del pericolo causato;
- d) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente ed ai precedenti disciplinari nel corso dell'anno scolastico ed anche in relazione ai mezzi usati;
- e) concorso nell'infrazione di più studenti in accordo tra loro.

2.17. Tutti i provvedimenti che comportino una formulazione scritta concorrono automaticamente a determinare il voto di condotta, concorrono altresì alla determinazione del credito scolastico per la parte in

cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo. Il voto di condotta è comunque deliberato dal Consiglio di classe anche in relazione alle osservazioni dei singoli docenti sul comportamento dello studente interessato.

2.18. Per il furto di oggetti di proprietà altrui o della scuola è prevista la restituzione della refurtiva o il risarcimento in denaro e in caso di danneggiamento, la riparazione dell'oggetto o il risarcimento. L'accertato danneggiamento volontario di strutture e attrezzature nei locali della scuola include anche l'imbrattamento con scritte o disegni dei muri interni o esterni e prevede, oltre alle sanzioni previste, anche il risarcimento del danno o la riparazione a spese del responsabile del danno. Il Direttore dei servizi generali amministrativi fisserà l'entità del danno da risarcire e provvederà al recupero della somma corrispondente.

2.19. L'insegnante coordinatore della classe di appartenenza dell'alunno terrà nota su una apposita sezione del registro di classe o apposito registro delle assenze e delle infrazioni disciplinari di tutti gli alunni della classe.

2.20. In seguito ad allontanamento dalla scuola di qualsiasi durata lo studente sarà riammesso in classe solo se accompagnato da uno dei genitori.

2.21. L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola superiore a due giorni o ad altra sanzione corrispondente non può partecipare alle visite di istruzione o ad altre attività ricreative individuate dal Consiglio di Classe. Durante il periodo previsto per le visite o le attività ricreative lo studente frequenterà regolarmente le lezioni.

ART. 3 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

3.1. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui all'articolo precedente, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni e mancanze (comportamenti e condotta):

a) richiamo verbale e comunicazione scritta alla famiglia

- 1) per ritardo frequente;
- 2) per mancata giustificazione;
- 3) comportamento non conforme ai principi di correttezza e buona educazione;
- 4) scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale;
- 5) mancanze di diligenza e puntualità;
- 6) disturbo durante le lezioni.

b) richiamo scritto sul registro, convocazione della famiglia:

- 1) per ritardo sistematico;
- 2) per mancanza giustificazione assenze;
- 3) mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità ;
- 4) scorrettezze non gravi;
- 5) offesa al decoro personale, abbigliamento indecoroso;
- 6) uso scorretto di apparecchiature non consentite;
- 7) prima violazione del divieto di fumo;
- 8) violazione non gravi alle norme di sicurezza e disposizioni organizzative;
- 9) molestie nei confronti degli altri;
- 10) disturbo continuo;
- 11) non assiduo assolvimento agli impegni di studio.

c) allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni, convocazione della famiglia:

- 1) per mancanze gravi ai doveri di diligenza e di puntualità;
- 2) abbigliamento indecente;
- 3) assenza ingiustificata dopo il richiamo scritto e/o assenza arbitraria;
- 4) per recidiva nella violazione del divieto di fumo ;
- 5) per recidiva nell'uso di apparecchiature non consentite od oggetti in modo improprio o inopportuno (es. telefoni cellulari, radio, di altri dispositivi elettronici...);
- 6) falsificazione della giustificazione e falsificazione o manomissione dei documenti scolastici;
- 7) ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti, al personale o agli ospiti della scuola;
- 8) danneggiamento colposo di oggetti di proprietà della scuola o di altri
- 9) turbativa al regolare andamento della scuola;
- 10) offese alla dignità della persona;
- 11) offesa alla morale, offesa alla religione e alle istituzioni;
- 12) oltraggio alle istituzioni scolastiche;

- 13) grave offesa al decoro personale;
- 14) inosservanza delle norme di sicurezza e delle disposizioni organizzative;
- 15) molestie continuate nei confronti di altri.

d) allontanamento dalla scuola da sei a dieci giorni , convocazione della famiglia:

- 1) offese gravi alla dignità della persona;
- 2) grave offesa alla religione e alle istituzioni;
- 3) grave offesa alla morale;
- 4) grave oltraggio alle istituzioni scolastiche;
- 5) grave turbativa al regolare andamento della scuola ;
- 6) danneggiamento doloso di oggetti di proprietà della scuola o di altri.

e) allontanamento dalla scuola da undici a quindici giorni , convocazione della famiglia:

- 1) per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente;
- 2) violenza intenzionale;
- 3) prevaricazione e / o intimidazione;
- 4) qualsiasi forma di bullismo ;
- 5) uso o spaccio di sostanze stupefacenti;
- 6) continua violazione del divieto di fumo;
- 7) atti e molestie anche di carattere sessuale.

f) allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a quindici giorni o fino al termine dell' anno scolastico:

- 1) recidiva dei comportamenti precedenti(E);
- 2) reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana;
- 3) presenza di pericolo per l'incolumità delle persone;
- 4) utilizzo improprio del cellulare e del video-telefonino;
- 5) non rispetto della privacy;
- 6) comportamenti scorretti, incivili e pericolosi per l'incolumità propria e degli altri.

La durata dell'allontanamento è comunque commisurata alla gravità del reato ovvero alla permanenza della situazione di pericolo.

g) allontanamento dalla comunità scolastica ed esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studio:

- 1) recidiva nei comportamenti di cui al punto F;
- 2) atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.

In sintesi si riporta il quadro sinottico delle sanzioni disciplinari correlate ai comportamenti riprovevoli:

COMPORAMENTI riprovevoli Infrazioni e mancanze disciplinari	SANZIONI irrogabili
Ritardo frequente Mancata giustificazione Comportamento non conforme ai principi di correttezza e buona educazione Scorrettezze non gravi verso compagni, insegnanti o personale Mancanze di diligenza e puntualità Disturbo durante le lezioni	A Richiamo verbale e comunicazione scritta alla famiglia
Ritardo sistematico Mancanza giustificazione assenze Mancanze plurime doveri di diligenza e puntualità Scorrettezze non gravi Offesa al decoro personale Uso scorretto di apparecchiature non consentite Prima violazione del divieto di fumo Violazione non gravi alle norme di sicurezza e disposizioni organizzative Molestie nei confronti di altri Disturbo continuo Non assiduo assolvimento agli impegni di studio	B Convocazione della famiglia. Richiamo scritto sul registro Docente Coordinatore di classe Dirigente scolastico Collaboratori del DS
Mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità Abbigliamento indecente	C

<p>Assenza/e ingiustificata/e dopo richiamo scritto e/o assenza arbitraria Recidiva violazione divieto di fumo Recidivo uso di apparecchiature in modo improprio o inopportuno (es. telefoni cellulari, video, di altri dispositivi elettronici...) Falsificazione delle giustificazioni o manomissione documenti scolastici Ingiurie, offese ai compagni, personale o ospiti Danneggiamento colposo di oggetti di proprietà della scuola o di altri Turbativa al regolare andamento della scuola Offese alla dignità della persona Offesa alla morale, alla religione e alle istituzioni Oltraggio alle istituzioni scolastiche Grave offesa al decoro personale Inosservanza delle norme di sicurezza e disposizioni organizzative Molestie continue nei confronti di altri</p>	<p>Convocazione della famiglia Consiglio di classe: sanzione disciplinare allontanamento da 1 a 5 giorni.</p>
<p>Offese gravi alla dignità della persona Grave offese alla religione e alle istituzioni Grave offesa alla morale Grave oltraggio alle istituzioni scolastiche Grave turbativa al regolare andamento scuola Danneggiamento doloso di oggetti proprietà</p>	<p>D Convocazione della famiglia Consiglio di classe: sanzione disciplinare allontanamento da 6 a 10 giorni.</p>
<p>Recidiva comportamenti precedenti Violenza intenzionale Prevaricazione e/o intimidazione Qualsiasi forma di bullismo Uso o spaccio di sostanze stupefacenti Continua violazione del divieto di fumo Atti e molestie anche di carattere sessuale</p>	<p>E Convocazione della famiglia Consiglio di classe: sanzione disciplinare allontanamento da 11 a 15 giorni.</p>
<p>Recidiva dei comportamenti precedenti (E) Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana Presenza di pericolo per l'incolumità delle persone Utilizzo improprio del cellulare e del video-telefonino Non rispetto della privacy Comportamenti scorretti, incivili e pericolosi per l'incolumità propria e degli altri</p>	<p>F Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico. Provvedimenti del Consiglio di Istituto</p>
<p>Recidiva dei comportamenti di cui al punto F Atti di violenza grave o connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme/apprensione sociale.</p>	<p>G Esclusione dagli scrutini finali. Non ammissione agli Esami di Stato. Provvedimenti del Consiglio di Istituto Provvedimento della Commissione d'Esame</p>

ART. 4 CONVERSIONE DELLE SANZIONI

4.1. Il Consiglio di classe deve offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni in attività alternative, con altri provvedimenti e incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione del danno ed un ammonimento. In particolare sono previste:

1) collaborazione nella sistemazione di archivi/cataloghi o altro lavoro utile (ad esempio: pulire i cortili, volontariato, piccolemantenzioni...);

2) riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola (attività di segreteria);

3) collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per gli allievi diversamente abili;

4) aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola;

5) predisposizione di materiali didattici (fotocopie...) per gli studenti;

6) frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale;

7) produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche che inducano ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi).

4.2. Il mancato compimento con scrupolo e puntualità delle attività previste con la conversione determina la decadenza dalla conversione medesima.

4.3. La decadenza dalla conversione è pronunciata dallo stesso organo che l'ha disposta, che contestualmente ridetermina la sanzione tenendo conto dell'eventuale parziale compimento dell'attività sostitutiva.

ART. 5 -ORGANI COMPETENTI E PROCEDURE

5.1. Gli insegnanti, il Coordinatore di classe, il Dirigente scolastico ed i suoi collaboratori sono competenti per le sanzioni di cui all'articolo 3 lettera a e b.

5.2. Il Consiglio di classe è competente per le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

5.3. Il Consiglio di classe delibera dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti.

5.4. Le riunioni dei Consigli di Classe, con la componente alunni e genitori ove eletti, sono pubbliche e ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, i rappresentanti dei genitori e degli studenti.

5.5. Se la discussione è su argomenti personali e coinvolgenti il diritto alla privacy delle persone, le riunioni avvengono con la sola presenza degli aventi diritto.

5.6. Se vi è incompatibilità o dovere di astensione di un membro dell'organo collegiale questi non prenderà parte alla seduta e sarà sostituito dai supplenti, preventivamente eletti per ogni componente: docente, studente e genitori.

5.7. La sanzione disciplinare è adottata con voto segreto. La sanzione è adottata a maggioranza. Se la votazione ha esito di parità per 2 volte consecutive non è applicabile. Non è consentita l'astensione.

5.8. Il Consiglio di Istituto delibera sulla base del proprio regolamento che è parte integrante del Regolamento di Istituto.

5.9. La sanzione deve essere attuata entro 15 giorni dall'episodio. Trascorso tale limite temporale la sospensione dalle lezioni non può essere più praticata mentre restano valide tutte le altre forme: richiamo verbale, richiamo scritto, sostituzione della sanzione con altra attività utile.

5.10. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 6 - IMPUGNAZIONI

6.1. Contro tutte le sanzioni disciplinari e per i conflitti che possano insorgere all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola in forma scritta da parte di chiunque vi abbia interesse.

6.2. L'Organo di Garanzia di cui all'art. 7, ricevuto ed esaminato il ricorso, decide in via definitiva. In caso di presentazione di ricorso l'esecuzione della sanzione e/o della attività alternativa è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello. L'Organo di Garanzia deve esprimersi nei successivi 10 giorni.

Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

6.3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

6.4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

6.5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'art. 16, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241.

6.6. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

6.7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

ART. 7 - ORGANO DI GARANZIA INTERNO E RELATIVO REGOLAMENTO

7.1. E' definito dall'art. 2 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 al comma 1: *“Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso,.... ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche....”*.

Questo Istituto adotta il seguente regolamento :

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- a. prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- b. esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.4. Il funzionamento dell' Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

7.2. Composizione

- a. L'Organo di Garanzia è composto da n. 4 membri (in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare):
 - o Dirigente scolastico;
 - o un docente designato dal Consiglio di Istituto;
 - o un rappresentante eletto dagli studenti;
 - o un rappresentante eletto dai genitori;
- b. I componenti dell' Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'istituto, quanto ai genitori e agli insegnanti, e per un anno, quanto agli studenti. Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente componente, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.
- c. Per ciò che concerne la componente docente, il membro titolare e il supplente viene eletto dall'organo collegiale competente, nella sua prima seduta ordinaria all'inizio di ogni anno scolastico.
- d. L' Organo di Garanzia è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico.
- e. Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente,.
- f. I genitori e gli studenti componenti dell' Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa sezione o corso del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della stessa sezione del proprio figlio o compagno.
- g. Gli insegnanti componenti dell' Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.
- h. Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili o nel dovere di astensione non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti per ogni componente: docente, rappresentati studente e genitori, che subentrano perché preventivamente eletti rispettivamente dal Consiglio di Istituto, dagli studenti e dai genitori.
- i. I membri supplenti saranno convocati con la stessa procedura di convocazione e modalità previste per i membri effettivi.
- j. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.

7.3. Modalità e criteri di funzionamento generali

- a. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
- b. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno cinque giorni di anticipo. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo o nello stesso giorno, relativamente alla gravità e pericolosità della mancanza.
- c. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell' Organo di Garanzia.
- d. L'Organo di Garanzia, quale organo perfetto, delibera solo se sono presenti tutti i membri, eventualmente.

- e. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta.
- f. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
- g. Le procedure di ricorso, differenziate nella loro natura secondo l'articolo 1 comma 2 del presente regolamento, sono indicate agli articoli 7.5. e 7.6.
- h. L'organo si riunisce con almeno quattro membri.

7.4. Ricorsi per l'applicazione del regolamento

- a. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche su conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento (art. 5, co. 2).
- b. L'Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto studenti / insegnanti.
- c. Il Presidente tenuto a convocare l'organo di garanzia ogni volta pervenga una segnalazione.
- d. Sulla base della segnalazione ricevuta l'Organo di Garanzia, collettivamente ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti, il Presidente si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con eventuale voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.

7.5. Ricorsi per le sanzioni disciplinari

- a. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell' Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono esaminate le considerazioni che esulano dallo stesso.
- b. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti. L'Organo di Garanzia deve esprimersi nei successivi 10 giorni. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
- c. Fino al giorno che precede la riunione dell' Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.
- d. Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie dei docenti, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del preside o di chi sia stato coinvolto o citato.
- e. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell' Organo di Garanzia.
- f. L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
- g. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
- h. Le loro testimonianze sono rese a verbale.
- i. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
- j. La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico ed esposta di norma all'albo dell'istituto. In caso di conferma, modifica, o annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della sanzione il Consiglio di classe, tramite il diario di classe.
- k. La famiglia dell'alunno verrà avvertita mediante raccomandata a/r.

ART. 8 -NORME FINALI

8.1. Le presenti norme fanno parte integrante del Regolamento d'Istituto e della Carta dei Servizi della scuola.

8.2. Per quanto qui non espresso si rinvia all'allegato M e agli altri allegati del Regolamento di Istituto.

8.3. Dei contenuti del presente regolamento di disciplina, unitamente a quelli del Regolamento di Istituto e della Carta dei servizi della scuola, gli studenti e i genitori sono informati, all'atto dell'iscrizione, in forma chiara, efficace, completa e ricevono copia, per la condivisione.

8.4. Si provvederà alla revisione e/o all'integrazione del presente Regolamento di disciplina ogni qual volta si ravviserà la necessità, in ottemperanza a nuove disposizioni normative.